

GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

Verbale n. 180

Adunanza 22 febbraio 1993

L'anno millenovecentonovantatre il giorno 22 del mese di febbraio alle ore 15,45 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n. 165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si é riunita la Giunta Regionale, con l'intervento di Gian Paolo Brizio Presidente, Bianca Vetrino Vice Presidente e degli Assessori Emilia Bergoglio, Daniele Cantone, Mario Carletto, Giuseppe Fulchen, Pier Luigi Gallarini, Marcello Garino, Emilio Lombardi, Enrico Nerviani, Luciano Panella, con l'assistenza di Laura Bertino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante. E' assente l'Assessore: Cerchio.

(Omissis)

D.G.R. n. 34 - 23042

Oggetto:

Ospedale "Alessandro Riberi" di Stroppo Frazione Bassura (CN) - Cambio della denominazione e approvazione nuovo Statuto.

A relazione dell'Assessore Bergoglio:

Con istanza in data 6 - 11 - 1992, Laugero Chiaffredo Presidente dell'Ospedale "Alessandro Riberi" di Stroppo Frazione Bassura (CN), in esecuzione della deliberazione n. 50 in data 10 - 10 - 1992, richiedeva il cambio della denominazione e l'approvazione di un nuovo Statuto.

La proposta del nuovo testo statutario é motivata dalla necessità di adeguarsi alla legislazione vigente ed ai nuovi orientamenti in campo assistenziale.

Sul richiesto provvedimento si sono espressi favorevolmente il Comune di Stroppo e l'U.S.S.L. n. 59.

Commissariato del Governo nella Regione Piemonte

Commissione di controllo

C.C. Prot. n. 9890 - Torino, 8 Marzo 1993 - Si consente l'ulteriore corso

Visto lo Statuto vigente dell'Opera Pia approvato con R.D. in data 5 - 11 - 1911;

vista la legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il D.P.R. n.9 del 1972;

visto il D.P.R. n.616 del 1977;

vista la L.R. 20/82 e successive modificazioni ed integrazioni;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di approvare che l'Istituzione in oggetto assuma la denominazione di Casa di Riposo "Alessandro Riberi" di Stroppo Frazione Bassura (CN), nonché il nuovo Statuto composto di 22 articoli ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

(Omissis)
Il Presidente
della Giunta Regionale
Gian Paolo Brizio

Il Segretario della Giunta f.f.
Laura Bertino

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 22 febbraio 1993.

L'ospedale edificato nel comune di Stroppa, regione Cortile, frazione Bassura, a spese del munifico filantropo Commendatore Antonio Riberi, già deputato al parlamento per il collegio di Dronero, e da Lui dotato quindi di un patrimonio iniziale di lire centomila per testamento segreto aperto in atto 23 febbraio 1909, rogato Torretta; ospedale eretto in ente morale per Regio Decreto 3 novembre 1910, firmato da Vittorio Emanuele III ed intitolato, giusta la volontà del prefato fondatore, al Suo zio, l'insigne chirurgo Alessandro Riberi.

Dall'anno 1947 l'ospedale Alessandro Riberi ha funzionato come I.P.A.B. (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza).

L'attuale patrimonio é valutato in lire Unmiliardo circa.

**Con il presente Statuto l'ospedale Alessandro Riberi di Stroppa viene denominato:
Casa di Riposo "Alessandro Riberi".**

Statuto Organico della Casa di Riposo Alessandro Riberi nel Comune di Stropo

- Art. 1 L'istituzione ha sede nel comune di Stropo località Cortile, frazione Bassura via Nazionale, 30.
Il patrimonio é costituito:
- dall'immobile destinato a presidio residenziale socio assistenziale per anziani;
 - beni immobili e terreni.
- Art. 2 L'istituzione provvede alle proprie necessità economiche e finanziarie con:
- rendite di patrimonio;
 - ricavo delle rette;
 - offerte ed oblazioni;
 - ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.
- Art. 3 Scopo dell'istituzione è l'ospitalità a persone adulte di ambo i sessi, autosufficienti, provenienti dai comuni di Stropo, Macra, Celle di Macra, Elva, Marmora, Canosio, Prazzo, Acceglio o altri comuni secondo le disponibilità e a discrezione dell'Amministrazione.
- Art. 4 Gli ospiti possono svolgere nell'interno dell'Istituto o fuori, attività occupazionali adatte alla loro età ed alle loro condizioni psico-fisiche.
- Art. 5 Gli anziani sono dimessi dall'Istituto quando le condizioni di salute ne richiedono il ricovero in ospedali idonei. Possono essere dimessi anche per gravi ragioni nei casi previsti dal regolamento interno.
- Art.6 Quando un anziano, bisognoso ancora della Pubblica Assistenza, lasci volontariamente l'istituto o ne venga dimesso, l'Amministrazione dovrà sollecitamente informare l'U.S.S.L., il comune, l'ente o le persone che ne hanno chiesto l'assistenza.
- Art. 7 Le pratiche religiose per gli ospiti sono facoltative.
- Art. 8 Le norme per l'ammissione e la dimissione degli anziani e le altre disposizioni per il funzionamento dell'ente sono fissate nel regolamento interno. La misura delle rette é determinata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione soggetta ad approvazione da parte dell'Autorità competente.
- Art. 9 Il Consiglio di Amministrazione é formato da 5 consiglieri:
- i 5 consiglieri vengono nominati dal Consiglio Comunale di Stropo, il quale ha la facoltà di scegliere persone non di Stropo;
 - il Presidente viene nominato dal Consiglio Comunale di Stropo;
 - il Consiglio di Amministrazione così nominato, nella prima riunione eleggerà un revisore dei conti scegliendo una persona che presti la Sua opera come volontariato;
 - il Consiglio di Amministrazione può anche designare un Vice Presidente.
- Art. 10 Sia il Presidente che i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati senza interruzione. I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza é pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e la Giunta Regionale la può promuovere.

- Art. 11 In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente se designato o in caso contrario il Consigliere più anziano di nomina o in caso di contemporanea nomina il più anziano di età.
- Art. 12 Le funzioni del Presidente e degli Amministratori sono gratuite, salvo rimborso delle spese.
- Art. 13 I Consiglieri in carica all'entrata in vigore del presente statuto restano in funzione fino alla fine del mandato.
- Art. 14 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo ogni 2 mesi e, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame del conto consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo ed eventuali variazioni al medesimo (art. 6 del R.D. 30/12/1923 n. 2481 ed ulteriori disposizioni). Le altre ogni qual volta lo richiedono motivi d'urgenza. Sia per invito del Presidente, sia a seguito di domanda scritta e motivata di almeno due Amministratori, sia per invito del Presidente della Giunta Regionale, le adunanze sono convocate dal Presidente con invito scritto contenente l'ordine del giorno degli oggetti da trattare che deve essere comunicato ai componenti del Consiglio di Amministrazione nei modi e termini stabiliti dal Regolamento Amministrativo (R.D. 05/02/1891 n. 99).
- Art. 15 Per le validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei voti favorevoli degli intervenuti cioè dei presenti. Non sarà computato chi, avendo interesse, giusto l'art. 15 della legge 17/7/1890 n. 6972, non può prendere parte alla deliberazione.
- Art. 16 Le votazioni si fanno per appello nominale e a voti segreti. Hanno luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone. A parità di voti la proposta si intende respinta.
- Art. 17 I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e firmati dal Presidente e da tutti coloro che vi sono intervenuti.
- Art. 18 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione dell'Ente e al suo regolare funzionamento. Delibera i regolamenti di amministrazione, di servizio interno e del personale. Nomina, sospende e licenzia gli impiegati e gli ausiliari. Promuove, se occorre, modifiche statutarie. Forma i bilanci preventivi e i conti consuntivi in conformità di legge. Delibera in genere su tutti gli affari che interessano l'Ente, e modificazioni dell'importo delle rette qualora lo ritenga indispensabile.
- Art. 19 Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:
- rappresentare l'Ente;
 - curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione;
 - curare l'osservazione delle leggi e dei regolamenti;
 - sospendere per gravi motivi i dipendenti e prendere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti che il caso richiede, riferendoli al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile;
 - stipulare le convenzioni su mandato del Consiglio di Amministrazione.
- Art. 20 Il servizio di Tesoreria e di Cassa sarà dato ad incarico ad un ente bancario abilitato.
- Art. 21 I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di servizio per il tesoriere se non risultano muniti della firma del Presidente e del Segretario (od in difetto dal membro anziano del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario).

Art. 22 Per le materie non contenute nel presente Statuto si osservano le norme legislative regolamentari vigenti, e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza pubblica.

Stropo 10/10/1992